ORDINAMENTO DELLE CATEGORIE DI PERSONALE SANITARIO ADDETTO AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA NON APPARTENENTI AI RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Art. 13

Conferimento dell'incarico

L'incarico e' conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Il medico al quale e' stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli. Qualora gli idonei non accettino o non prendano possesso dell'incarico il Ministro per la grazia e giustizia provvede a norma dell'articolo 4, comma secondo. L'incarico decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presa di possesso.

Versione in vigore dal 8 novembre 1970, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria
Estremi	Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Titolo	I — Personale sanitario incaricato
Capo	I — Medici incaricati
Sezione	2 — Ammissione all'incarico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-categorie-di-personale-sanitario-addetto-agli/art-13-conferimento-dell-incarico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it